



Roma, 5 marzo 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 09

Prot. 115

Oggetto: Indennità onnicomprensiva COVID-19 di cui al DL n. 137/2020 e al DL n. 157/2020 - Gestione dei riesami - Messaggio INPS n. 734 del 19 febbraio 2021.

Sommario: *Con messaggio n. 734 del 19 febbraio 2021 l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla gestione dei riesami delle domande di indennità onnicomprensiva Covid-19 previste dal DL n. 137/2020 e dal DL n. 157/2020. Con la presente se ne illustrano i contenuti.*

Precedenti INAPA *Circolare n. 56 del 30 ottobre 2020, messaggio del 27 novembre 2020, messaggio del 30 novembre 2020, circolare n. 64 del 1° dicembre 2020.*

L'INPS, dopo aver completato la prima fase di definizione delle richieste di indennità COVID-19, presentate ai sensi del DL n. 137/2020 e del DL n. 157/2020, con messaggio n. 734 del 19 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei relativi riesami.

Come si ricorderà i lavoratori che avevano già presentato domanda e avevano beneficiato delle precedenti indennità onnicomprensive non erano tenuti a presentare nuova istanza in quanto il beneficio sarebbe stato attribuito d'ufficio previa verifica dei requisiti da parte dell'Istituto previdenziale.

Gli esiti delle domande sono consultabili nell'apposita sezione del sito INPS alla voce *Esiti*; per le domande respinte è visualizzabile la relativa causale.

A tal fine l'Istituto ha provveduto ad aggiornare la legenda delle reiezioni.

TERMINI PER I RIESAMI AMMINISTRATIVI

I riesami delle domande potranno avvenire con invio della documentazione da produrre a supporto del riesame stesso attraverso il pulsante "produci documentazione" presente nella sottosezione "Esiti", ovvero attraverso la specifica casella di posta elettronica dedicata *riesamebonus600.NOMESEDE@inps.it*.



La documentazione utile alla richiesta di riesame è stata indicata dall'Istituto nella relativa tabella allegata al messaggio.

Per l'inoltro dei riesami e della relativa documentazione l'INPS, come di consueto, ha previsto un termine di 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione del messaggio, ovvero 20 giorni dalla notifica della reiezione, se successiva.

Pertanto, *se la comunicazione dell'avvenuta reiezione fosse pervenuta prima del 19 febbraio*, la documentazione, utile al riesame, dovrà essere trasmessa **entro l'11 marzo p.v.**, altrimenti entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Trascorso tale termine, la respinta diventa definitiva.

In relazione alle "respinte forti" l'Istituto ricorda che può essere proposta l'azione giudiziaria.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE CATEGORIE

Al fine di una corretta gestione dei riesami, l'Istituto ha fornito indicazioni sugli indirizzi amministrativi per i riesami delle domande presentate ai sensi del DL n. 137/2020 e del DL n. 157/2020 e per i riesami delle domande presentate dai lavoratori dello spettacolo ai sensi delle precedenti disposizioni di legge, che di seguito si illustrano.

Indennità di cui al DL n. 137/2020

In relazione alle indennità di cui DL n. 137/2020 destinate ai **lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali** e ai **lavoratori autonomi occasionali**, l'INPS ha precisato che l'assenza della titolarità di rapporto di lavoro dipendente, nonché l'assenza della titolarità di contratto autonomo occasionale, deve essere verificata al **30 ottobre 2020** anziché al 29 ottobre 2020.

Inoltre, riguardo ai **lavoratori dello spettacolo** l'Istituto ha ulteriormente precisato che non è prevista alcuna verifica in merito alla titolarità di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua natura.

Indennità di cui al DL n. 157/2020

Come si ricorderà le disposizioni riguardanti l'indennità onnicomprensiva introdotta dal DL n. 157/2020 erano contenute nell'articolo 9 dello stesso decreto.

Ora, per effetto delle disposizioni previste dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito in legge il DL n. 137/2020 e ha abrogato il DL n. 157/2020, la suddetta indennità onnicomprensiva è disciplinata dall'articolo 15**bis** dello stesso DL n. 137/2020.



In riferimento all'assenza della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo e all'assenza della titolarità di contratto autonomo occasionale per i lavoratori autonomi occasionali, l'Istituto precisa che questa deve essere verificata al **1° dicembre 2020** anziché al 30 novembre 2020.

Per i **lavoratori dello spettacolo**, inoltre, l'Ente ha ribadito che il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Indennità di cui al DL n. 18/2020, al DL n. 34/2020 e al DL n. 104/2020 presentate dai lavoratori dello spettacolo

Per le domande di indennità previste dai DL n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 (*cf. circolare INAPA n. 9 del 18 marzo 2020, n. 27bis del 20 maggio 2020 e n. 55 del 30 ottobre 2020*), l'INPS ricorda che per i lavoratori dello spettacolo doveva essere verificata l'assenza di rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Ora invece, in seguito alle disposizioni contenute nell'articolo 15bis, il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro deve riferirsi esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

L'Istituto, pertanto, precisa che **tutte le altre tipologie lavorative sono compatibili con l'indennità**.

Inoltre, per le domande previste dal DL n. 34/2020 e dal DL n. 104/2020 la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, come sopra descritto, deve essere verificata alla data del **19 maggio 2020**.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

(Anna Giannini)

Allegato: messaggio INPS n. 734 del 19 febbraio 2021, allegato al messaggio INPS.